



TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Fallimentare

N. 11 2015 R.G.E.

BOCCARDO MARIA PIA- SOVRAINDEBITAMENTO -

Il Tribunale di Monza in persona del giudice Alberto Crivelli, visto l'art. 14 ter l. 3/12,

letto il ricorso presentato da Maria Pia Boccardo, con il quale la stessa ha chiesto di accedere alla procedura di cui alla l. 3/12, allegando di trovarsi in stato di sovra indebitamento e producendo la documentazione di cui all'art.9, 3° co., e 3, l. cit;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.9, 1° co., l. 3/12, avendo la ricorrente la residenza in Verano Brianza;

atteso che la ricorrente ai sensi dell'art.6, 2° co., lett. a della l. cit. si trova in stato di sovraindebitamento emergendo *per tabulas* (cfr. elenco dei creditori di cui all'all. 2 all'istanza; beni di proprietà della ricorrente § 9.1 della relazione dell'OCC), posto che la stessa è proprietaria di: quota 40 % della società FG Veicoli Industriali srl in liquidazione, sedente in Comezzano Cizzago (con patrimonio netto negativo di € 1.444.085,00); nessun valore di liquidazione; quota del 50 % di appartamento in Ceriale, v. Asti 83 e pertinente autorimessa, oggetto di proposta irrevocabile di acquisto cauzionata per € 25.000,00; quota del 50 % di terreno in Seveso, v. Ceredo, aggiudicato nell'ambito di procedura esecutiva al prezzo di € 9.400,00, dal quale vanno dedotte le spese ex art.2770 c.c.; credito da finanziamento soci in favore della società FG suddetta: valore nullo; credito verso gli avvocati Astuni e Loreto per responsabilità professionale, in ragione di soccombenza in tre procedimenti in cui la sovrindebitata era assistita dagli stessi; autovettura VW Golf stima IVG € 2.500,00; ciclomotore AEON, stima IVG € 300,00; anello, stima IVG € 200,00; beni mobili di arredo della casa di abitazione (di proprietà di terzi) e della casa di Ceriale; vetusti mobili di arredo, valore nullo;

ritenuto quindi sussistere un forte squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dall'esposizione verso le banche, Eurofidi, Equitalia, e Giuliano Bovi (marito, per un prestito di € 180 mila) per complessivi € 1.571.896,68, cui vanno aggiunte le spese legali relative alla sentenza n.699/17 frattanto intervenuta; il tutto comunque come più precisamente e compiutamente indicato nella relazione dell'OCC e relativi allegati; il che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente;



atteso che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, 2° co., lett. a) e b), l. cit., in quanto la ricorrente Boccardo è casalinga, ha svolto dal 2008 al 2010 le mansioni di legale rappresentante della società sopra indicata e ha un passivo caratterizzato in gran parte da debiti da fideiussione in relazione alla società stessa; non è quindi la ricorrente soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/12 e non ha ella fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;

atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14 *quater* l. cit. è corredata dai documenti di cui all'art.9, 2° co., l. cit e cioè dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute, con indicazione di ciascun singolo creditore; dalla dichiarazione per cui del sostentamento suo e della famiglia si occupa il marito, nonché dall'inventario di tutti i beni della debitrice; il tutto come anche ritraibile dai dati compiutamente ricostruiti dall'OCC sulla base delle informazioni e dei documenti ricevuti; dichiarazioni dei redditi;

atteso che la domanda è altresì accompagnata dalla relazione dell'OCC, dott. Alessandra Peronetti, con indicazione precisa delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art.14 ter, 3° co., l. 3/12;

atteso in particolare che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella suddetta relazione;

ritenuto di demandare al liquidatore: 1) la liquidazione compiuta del patrimonio in base alle norme della l. 3/12;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinquies* l. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione; nomina quale liquidatore la stessa dott. Alessandra Peronetti, con studio in **Monza (Mb) Largo XXV Aprile 6** ; dispone che non vengano iniziate o proseguite durante la procedura azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano il "Cittadino"; ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore; ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; esclude dalla liquidazione i beni di cui art.545 e 514 cpc;

Monza, 27/04/2017

Il Giudice delegato



Dott. Alberto Crivelli

